

FAQ

relative all'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 30 marzo 2018 -Supplemento Ordinario)

1) Domanda: Qual é il procedimento da seguire per la presentazione della domanda?

Risposta: Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana decorrono tutte le procedure previste e puntualmente descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'avviso. Dalla pubblicazione decorrono i centoventi giorni di apertura dello sportello (a seguito di proroga concessa con D.D.G. n. 255 del 24 aprile 2018), che scadono il 30 luglio 2018, termine ultimo entro il quale dovrà essere comunque completata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione.

2) Domanda: Il progetto da allegare alla domanda, quale grado di dettaglio deve possedere?

Risposta: Per il livello progettuale non c'è alcun paletto (riferimento dell'avviso: paragrafo 4.4, comma 4, lett. c), ma questo entra in gioco al momento dell'attribuzione del punteggio che può arrivare fino ai venti punti, secondo i parametri indicati nella tabella del paragrafo 4.5 (criterio di valutazione sostanziale: cantierabilità, stato di avanzamento della progettualità degli interventi).

3) Domanda: Cosa s'intende per edificio adibito a "uso commerciale"? Ad esempio, una piscina di proprietà del soggetto proponente, gestita direttamente da questo, è ammessa alla partecipazione al bando?

Risposta: Vedasi la classificazione generale degli edifici per categorie, operata dall'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 ("Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", in GURI n. 242 del 14 ottobre 1993), in cui, al punto E.5 "Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili" sono elencati i negozi, i magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, i supermercati, le esposizioni. La piscina presa ad esempio, che ricade nel punto E.6 dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 412/1993, se destinata ad uso pubblico non rientra, quindi, nella casistica esclusa dall'avviso, e l'intervento è quindi ammissibile, ovviamente se ricorrono le altre condizioni previste (a seconda dei casi: proprietà, disponibilità esclusiva, titolo di possesso, etc).

4) Domanda: Divieto di cumulo con altri finanziamenti: si chiede conferma se, nel caso che un soggetto che volesse aderire all'Avviso abbia già attivato una richiesta di finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per un'immobile, il

suddetto possa comunque utilizzare il bando in argomento per il finanziamento di ulteriori interventi (ovviamente distinti dal fotovoltaico già oggetto di altro finanziamento) di efficientamento energetico (ad esempio realizzazione di cappotto termico), non compreso in precedenti richieste di finanziamento?

Risposta: Si conferma che, nell'ipotesi prospettata, il finanziamento è ammissibile. L'avviso, infatti, esclude per i medesimi interventi e spese agevolati con il presente avviso il ricorso ad altre fonti finanziarie di natura comunitaria, nazionale o regionale.

5) Domanda: Modalità di presentazione della domanda: la data in cui si potrà acquisire il "diritto di presentazione dell'istanza (ticket)", dopo l'avvenuta registrazione ed accreditamento al Portale dell'utente, è la stessa riportata al punto 4.2 "Termini di presentazione della domanda"?, quindi a partire dalle ore 10 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso?, oppure lo si potrà ottenere anche prima di tale data ?

Risposta: L'acquisizione del ticket sarà possibile solo a partire dal 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso, vale a dire dal 14 maggio 2018.

6) Domanda: L'avviso richiede che la diagnosi energetica sia redatta dai soggetti di cui all'art. 8 del D. lgs. 102/2014. Tale disposizione normativa, in realtà, sembrerebbe limitata alle sole "grandi imprese". Diversamente da quanto indicato nell'avviso, dalla lettura delle LINEE GUIDA di cui al D.M. 16 Settembre 2016 redatte da Enel, del Dlgs. n. 115/2008 e s.m.e i., del D.I. n. 135/2008, sembrerebbe che la diagnosi energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione debba essere redatta da un tecnico qualificato ma senza gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. lgs. 102/2014. Considerato che l'amministrazione pubblica che intende partecipare, non rientra sicuramente nella definizione di "grande impresa", si chiede se sia comunque necessario incaricare per l'effettuazione della diagnosi energetica i soggetti di cui all'art. 8 del D. lgs. 102/2014, oppure se è possibile operare semplicemente con tecnici qualificati, nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato 2 del medesimo decreto.

Risposta: Per la redazione della diagnosi energetica è obbligatorio avvalersi delle figure professionali indicate al paragrafo 4.3, punto 1, lett. g dell'Avviso che, si rammenta, costituisce "lex specialis".

7) Domanda: Se l'edificio pubblico oggetto della richiesta di finanziamento non è accatastato oppure è in corso l'accatastamento, ciò è motivo di esclusione dal finanziamento?

Risposta: In quanto adempimento obbligatorio, l'accatastamento dell'edificio pubblico costituisce requisito non prescindibile per la partecipazione all'avviso pubblico e che, pertanto, deve essere posseduto all'atto della presentazione dell'istanza.

8) Domanda: 1) Il diritto di presentazione dell'istanza (ticket) può essere acquisito prima dell'approvazione del progetto da presentare? 2) Acquisendo il ticket il primo giorno utile (14 aprile 2018) può approvarsi il progetto ad esempio in data successiva ed inviare la PEC entro la data di chiusura dello sportello?

Risposta: 1) – 2) Secondo le modalità e i termini di presentazione della domanda, riportati nell'avviso, teoricamente sarebbe possibile. Tuttavia, poiché dopo l'acquisizione del ticket, la PEC contenente la domanda di partecipazione precedentemente caricata nel Portale delle Agevolazioni dovrà essere inviata a partire dalle 24 ore successive al rilascio del ticket stesso ed entro le successive 48 ore, è di fatto obbligatorio procedere alla prenotazione della domanda (ticket) solo nel momento in cui tutta la documentazione prevista dall'avviso sia stata compiutamente predisposta. Si tenga conto, inoltre, che tale documentazione, contenuta in apposito DVD, firmata digitalmente tassativamente in data pari o antecedente a quella della firma e della trasmissione per Posta Elettronica Certificata (PEC) della domanda di ammissione a contributo finanziario, dovrà pervenire a pena d'irricevibilità dell'istanza entro i 5 (cinque) giorni successivi all'invio della domanda via PEC, fermo restando che lo sportello si chiuderà alle ore 12:00 del 30 luglio 2018.

9) Domanda: La diagnosi in possesso del soggetto proponente, che descrive la situazione attuale dell'immobile, è stata redatta nello stesso anno dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 2014 a firma di un tecnico abilitato, ma non EGE. Essendo l'anno di riferimento (2014) detto di "transizione" tra la precedente e la nuova normativa, può considerarsi valida tale diagnosi? Anche perché la stessa è ancora in corso di validità e comunque relativa ad immobile che da allora non ha subito variazioni in tal senso.

Risposta: La scelta di questa Amministrazione, nel procedere all'elaborazione dell'avviso, di richiedere che la diagnosi energetica sia obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, certificati da organismi accreditati ai sensi del comma 2 del citato art. 8, alla luce del richiamo che l'avviso fa (paragrafi 2.1 e 4.5), ai fini dell'individuazione degli interventi da realizzare e della quantificazione dei criteri di valutazione, alle Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualficazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC), di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2016, in virtù della loro valenza territoriale nazionale improntata a principi tecnico-operativi che ricadono nel medesimo ambito d'intervento dell'avviso in questione, obbedisce semplicemente alla volontà dell'Amministrazione di acquisire diagnosi energetiche aggiornate ai principi fissati dalle predette Linee Guida. Pertanto, è necessario, nel caso in specie, redigere una nuova diagnosi energetica.

10) Domanda: Per il cronoprogramma deve essere utilizzato uno schema specifico?

Risposta: Il cronoprogramma dell'operazione al quale fa riferimento l'avviso va redatto "...secondo lo schema presente nell'Allegato 4...". Pertanto all'interno dell'allegato 4 è rinvenibile, nella sezione III "Avanzamento tecnico procedurale", lo schema di cronoprogramma dell'operazione e quello di cronoprogramma delle singole attività/progetti dell'Operazione da utilizzarsi come traccia.

11) Domanda: Al punto 1 del paragrafo 3.1 si riporta "ad esclusione degli Enti territoriali (Comuni e loro unioni o associazioni, Città metropolitane e Liberi consorzi) già inseriti tra i soggetti beneficiari dell'Avviso pubblicato nel S.O. n.2 della Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 44 del 20 ottobre 2017." Si chiede, pertanto, se le Comunità montane e loro consorzi e associazioni si devono intendere esclusi oppure possono partecipare all'avviso.

Risposta: Le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, che erano inserite fra i beneficiari dell'avviso nella versione pubblicata in preinformazione, nella versione definitiva e ufficiale pubblicata sono state cassate in considerazione dell'esclusione esplicita di tali soggetti, richiamata al punto 3.1 dell'avviso stesso (perché costituenti anch'esse forme associative di Comuni), e per via della loro abolizione avvenuta, in Sicilia, con la Legge Regionale 6 marzo 1986, n. 9 (supplemento ordinario alla G.U.R.S. 8 marzo 1986, n. 11) che istituì le provincie regionali alle quali furono trasferite le relative funzioni nonché il personale, i beni ed ogni altro mezzo finanziario.

12) Domanda: Paragrafo 4.4 Modalità di valutazione della domanda in merito al criterio di ammissibilità "Coerenza/Individuazione dell'intervento nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dall'Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui beneficiari sono i comuni." Il presente criterio di ammissibilità non potrà essere soddisfatto in quanto i soggetti beneficiari (premessi che le Amministrazioni Comunali sono escluse) non sono obbligati alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), pertanto si chiede come si dovrà procedere considerato che non soddisfacendo il criterio suddetto le domande dovranno essere considerate inammissibili.

Risposta: Il rilievo è corretto e nella versione definitiva dell'avviso è richiesta solo la coerenza e non anche l'individuazione dell'intervento nell'ambito del PAES approvato dall'amministrazione all'interno del cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'intervento

13) Domanda: In considerazione che una parrocchia è una "persona giuridica pubblica, riconosciuta civilmente con decreto del Ministro dell'Interno", si ritiene possa essere tra i beneficiari soggetti pubblici, enti pubblici, ma per una maggiore precisione, si chiede una conferma in tal senso.

Si specifica che nell'ambito dei bandi inerenti la Mis.7.2 del PSR SICILIA 2014/2020, riservato a beneficiari Enti locali ed Enti Pubblici, le parrocchie riconosciute con Decreto del Ministero dell' Interno sono state autorizzate a presentare istanza di finanziamento quale soggetto pubblico a firma del parroco quale rappresentante legale.

Risposta: Per la partecipazione all'avviso è richiesto al soggetto proponente di rientrare nelle previsioni del paragrafo 3.1 per essere qualificato come beneficiario. Purtroppo non sembra che le parrocchie posseggano i requisiti richiesti, ancorché individuabili quali persone giuridiche pubbliche, stante che le stesse:

- non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. (Testo Unico sul Pubblico impiego),
- non sono istituiti, vigilati, finanziati da una pubblica amministrazione,
- l'attività non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico,
- la gestione non è soggetta al controllo di questi ultimi,
- l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza non è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Pertanto si ritiene non ammissibile la partecipazione all'avviso.

14) Domanda: Quesito: Punto 3.1 Beneficiari: Tra i beneficiari previsti della avviso 4.1.1 sono comprese le IPAB?

Risposta: In generale, per la partecipazione all'Avviso, il soggetto che intende proporsi deve soddisfare i requisiti previsti ed elencati, non esaustivamente, al paragrafo 3.1.

In via preliminare il proponente dovrà autonomamente riscontrare tale rispondenza mentre la verifica puntuale sull'eleggibilità potrà essere effettuata da questo Dipartimento soltanto una volta acquisita l'istanza di partecipazione e la relativa documentazione a supporto da cui evincere il possesso dei requisiti anzidetti. Ciò premesso, e sulla scorta di quanto si è potuto allo stato verificare, si ritiene possibile la partecipazione delle IPAB in quanto soggetti di diritto pubblico, vigilati da una pubblica amministrazione, non costituenti "imprese pubbliche" e che soddisfano la definizione dettata dall'art. 1, paragrafo 9, secondo comma, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nella parte in cui prevede che:

- siano istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- siano dotate di personalità giuridica,
- la cui gestione sia soggetta al controllo di altri organismi di diritto pubblico.

15) Domanda: Gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio universitario, ai fini della partecipazione al bando, vanno contabilizzati con IVA al 10% o al 22%?

Risposta: L'individuazione dell'aliquota Iva applicabile nel caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici non è d'immediata lettura. L'oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica (nel caso, l'edificio universitario) di per sé, non basta a dare risposta alla domanda. Si può suggerire la consultazione della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, redatta dall'Agenzia delle Entrate (nella versione aggiornata al 12 settembre 2017), e la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (S.O. n. 62 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) che, tra le altre cose, fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

16) Domanda: E' possibile la partecipazione autonoma da parte di un Istituto Scolastico (scuola media) in quanto ente pubblico, con diritto d'uso dell'immobile di proprietà del Comune? In caso positivo, occorre che il Comune, n.q. di proprietario dell'immobile, abbia redatto il PAES ed anche inserimento dell'intervento nel programma triennale oopp del Comune stesso?

Risposta: L'avviso, sulla base della normativa di riferimento, prevede la partecipazione di "...tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,", ovviamente a condizione di soddisfare le altre previsioni dell'avviso medesimo. In riferimento al PAES, in quanto adempimento a carico del Comune, l'avviso richiede che sia dichiarata la coerenza con il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dall'Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale. L'inserimento nel Programma Triennale è richiesto, insieme alla produzione del Programma stesso, solo per i proponenti soggetti all'obbligo.

17) Domanda: Possono partecipare all'avviso le pubbliche amministrazioni aventi sede in Sicilia anche in partenariato pubblico-privato? Le partecipate Comunali possono partecipare?

Risposta: Il partenariato pubblico-privato, come da previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera eee) del D. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti (soggetto pubblico) e uno o più operatori economici (soggetto privato). Poiché le partecipate comunali sono società a capitale interamente pubblico, non posseggono i requisiti per proporsi in un partenariato né come privati né come soggetto pubblico individuabile tra quelli indicati nell'avviso in questione.

18) Domanda: E' possibile utilizzare per le esecuzione delle opere, eventualmente finanziate a valere dell'avviso pubblico, l'attuale gestore (ESCo) degli impianti tecnologici, affidatario della commessa in forza di contratto d'appalto stipulato nel 2017 a seguito di procedura ad evidenza pubblica?

Risposta: La partecipazione in presenza del partenariato pubblico privato (PPP), anche attraverso ESCo, è ammessa (paragrafo 3.1, punto 2) purché nel procedimento di selezione del soggetto privato siano state applicate le procedure previste dalla normativa vigente e, in particolare, delle pertinenti disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che costituisce il riferimento fondamentale per la gestione, fra l'altro, di tutte le fasi di selezione legate all'avviso.

A tal fine dovrà essere prodotta (paragrafo 4.3, punto 2) l'attestazione che la gara per l'affidamento sia stata (o sarà effettuata, nel caso di gara indetta ma non ancora espletata) effettuata rispetto della normativa vigente, garantendo le condizioni minime di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

L'avviso, inoltre, prevede che il PPP possa essere costituito o aggiudicato o, diversamente, ancora da individuare il partner privato. In entrambi i casi dovranno essere prodotti il piano economico finanziario del programma di PPP relativo all'operazione di cui al D. Lgs. 50/2016, (alternativamente, quello definitivo oppure quello posto a base di gara per l'affidamento della realizzazione dell'operazione) in cui siano evidenziati i canoni di manutenzione, le forniture ed i costi di investimento, per la determinazione del contributo massimo erogabile. Tale documentazione obbligatoria ha il fine, fra gli altri, di consentire la verifica dell'equilibrio economico finanziario che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi, come evidenziato al paragrafo 3.4, punto 4 dell'avviso e in riferimento all'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Pertanto, perché il soggetto proponente possa soddisfare le sopra richiamate previsioni dell'avviso, è necessario che il progetto di intervento da proporre si trovi già "all'interno" dell'accordo di partenariato esistente o in via di definizione; in questo secondo caso, come detto, la procedura di evidenza pubblica deve essere stata già avviata. Diversamente, è inevitabile il ricorso ex novo ad una procedura di selezione del partner privato, specificatamente attivata per la partecipazione all'avviso in questione.

Infine, per la partecipazione all'avviso il proponente, che deve soddisfare i requisiti previsti dovrà autonomamente riscontrarne la rispondenza, mentre la verifica puntuale sarà effettuata dal Dipartimento Energia nella fase istruttoria dell'istanza di partecipazione e della relativa documentazione da produrre a supporto.